



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

Deliberazione del Direttore Generale N. 203 del 16/09/2020

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Presa d'atto Sentenza n. 1708/2020 _ Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 21382/2017 _ RG n. 9596/2017 _ Trib S. Maria C.V. _ AORN Caserta c/ Casa di Cura S. Michele di Maddaloni. LegalApp 161/2020.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 16/09/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere

Oggetto: Presa d'atto Sentenza n. 1708/2020 _ Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 21382/2017 _ RG n. 9596/2017 _ Trib S. Maria C.V. _ AORN Caserta c/ Casa di Cura S. Michele di Maddaloni. LegalApp 161/2020.

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso

- **che**, con deliberazione n. 108 del 21/02/2017, questa AORN dava incarico all'avv. Federico Federico al fine di attivare, in sede giudiziale, le procedure di recupero del credito vantato dall'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" nei confronti della Casa di Cura S. Michele di Maddaloni;
- **che**, il legale nominato dall'AORN procedeva con la notifica del Decreto Ingiuntivo n. 2382/2017 emesso dal Giudice del Tribunale di S. Maria C.V. per l'importo di € 276.959,33, al quale la Casa di Cura S. Michele si opponeva con Atto di Citazione, rubricato al RG n. 9596/2017 ed incardinato presso il Trib. di S. Maria C.V.;

Preso atto

- **che**, con sentenza n. 1708/2020, emessa all'esito del procedimento RG n. 9596/2017 e notificata in data 16/07/2020, il Giudice adito:
 - *"accoglie l'opposizione nei termini di cui alla parte motiva;*
 - *per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 21382/2017;*
 - *dichiara la parziale prescrizione del credito azionato nei limiti di cui alla parte motiva e, dunque, relativamente ai crediti di cui alle fatture 111/2006, 153/2006, 352/2006, 499/2006 e 519/2006 (nei limiti delle prestazioni da gennaio a marzo 2006);*
 - *dichiara che nulla è dovuto da parte opponente a parte opposta in relazione al residuo credito di cui alla fattura n. 519/2006;*
 - *dichiara che nulla è dovuto da parte opponente a parte opposta in relazione al credito di cui alla fattura n. 646/2006;*
 - *condanna l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta al pagamento in favore della Casa di Cura San Michele srl, delle spese processuali, che liquida in € 21.387,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.;"*

Considerata

- **la** circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia "gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari", acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, con cui si precisa che *"la proposta di atto deliberativo deve essere limitata alla presa d'atto dei provvedimenti di conclusione del procedimento giudiziario ed individuazione della struttura competente "ratione materiae" cui demandare l'esecuzione del provvedimento stesso. Tale esecuzione, quale atto di carattere gestionale di pertinenza dirigenziale, avverrà con atto determinativo, nel rispetto dei tempi utili ad evitare pregiudizi e aggravii di spese in danno della Azienda derivante da azioni esecutive. Al riguardo si reputa opportuno che la liquidazione delle spese legali all'avvocato anticipatario, di competenza all'UOC Affari Legali, avvenga*

Deliberazione del Direttore Generale

all'esito della esecuzione del titolo da parte della struttura competente all'uopo, a definizione e chiusura della patica di contenzioso.”;

Preso atto

- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone *“Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”;*

Ritenuto

- **di** dover, dunque, individuare le UU.OO.CC. responsabili all'esecuzione della sentenza, così da evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda determinate da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di Precetto e Pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;

Attestata

- **la** legittimità della presente proposta, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. **di** prendere atto della Sentenza n. 1708/2020, emessa all'esito del procedimento RG n. 9596/2017, con cui il Giudice del Trib. di S. Maria C.V. accoglie l'opposizione della Casa di Cura S. Michele, revocando il decreto ingiuntivo n. 21382/2017 e condannando l'Azienda Ospedaliera “Sant'Anna e San Sebastiano” alle refusione delle spese di lite liquidate in € 21.387,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
2. **di** individuare quale responsabile all'esecuzione della stessa la UOC Affari Legali per la liquidazione delle Spese di lite in favore dell'avv. Francesco Barone (P.IVA 06955081218), n.q. procuratore della Casa di Cura S. Michele, dichiaratosi anticipatario;
3. **di** trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. GEF ed Affari Legali per quanto di competenza;
4. **di** rendere lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di provvedere celermente all'ottemperanza della Sentenza in argomento e scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI
Avv. Chiara Di Biase

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore UOC Affari Legali, Avv. Chiara Di Biase;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo sotto riportati:

Il Direttore Sanitario Dr.ssa Angela Anzecchiarico _____

Il Direttore Amministrativo Avv. Amalia Carrara _____

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

- 1) **PRENDERE** atto della Sentenza n. 1708/2020, emessa all'esito del procedimento RG n. 9596/2017, con cui il Giudice del Trib. di S. Maria C.V. accoglie l'opposizione della Casa di Cura S. Michele, revocando il decreto ingiuntivo n. 21382/2017 e condannando l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" alle refusione delle spese di lite liquidate in € 21.387,00 per compenso, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
- 2) **INDIVIDUARE** quale responsabile all'esecuzione della stessa la UOC Affari Legali per la liquidazione delle Spese di lite in favore dell'avv. Francesco Barone (P.IVA 06955081218), n.q. procuratore della Casa di Cura S. Michele, dichiaratosi anticipatario;
- 3) **TRASMETTERE** il presente atto al Collegio Sindacale, alle UU.OO.CC. GEF ed Affari Legali per quanto di competenza;
- 4) **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, al fine di provvedere celermente all'ottemperanza della Sentenza in argomento e scongiurare ulteriore aggravio di spesa.

Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.